

(N. 2062)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TARTUFOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1951

Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, relativa alla « Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 ».

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 agosto 1950, n. 200, istituendo la Cassa per il Mezzogiorno, nel fissare il territorio di azione della Cassa ne integrava i confini con lo includervi anche « i Comuni della provincia di Rieti, già, compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonchè i comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto ».

La legge trovava cioè nelle determinazioni delle due Camere il modo di definire territorialmente, nella forma più appropriata, tutte quelle zone, che per ragioni storiche, geografiche ed economiche, avevano avuto sempre interessi diretti col Mezzogiorno, specie laddove grandi opere di bonifica in corso, riguardanti bacini e fiumi particolari, venivano a costituire di territori di diverse provincie, un tutto uno ai fini economici, per lo sviluppo produttivo nel settore agrario prima, in tutti i settori poi, con una connessione e interdipendenza realmente assolute.

Infatti i Comuni dell'ex circondario di Cittaducale in provincia di Rieti, e quelli del comprensorio di bonifica del fiume Tronto impegnante oltre 126.000 ettari globali, pur facendo parte di provincie e regioni diverse (per questo ultimo per circa una metà) costituiscono una unica fascia dal monte al mare che confinante con l'Abbruzzo ne condivide tradizioni, mezzi stradali, economia agricola e montana, povertà e bisogni.

In fondo la legge 10 agosto 1950, n. 200, iniziando la nuova politica economica per il Mezzogiorno, su basi realmente massicce e privilegiate, con giusta aderenza ad esigenze di natura molteplice, sociali e politiche, aveva regolato giustamente la materia territoriale facendo sì che territori del tutto affini e contigui, zone di lavoro coordinato e complesso sulla base di azione comune in comprensori unitari di bonifica, venissero a considerarsi parte di questo settore particolare cui lo Stato elargiva le sue

provvidenze con particolare pienezza di interventi.

Si riparava così ad un lungo periodo di disagio sociale ed economico, consentendo lo sviluppo delle necessarie opere pubbliche a largo respiro; nonchè riattivando le iniziative private che altrimenti non avevano possibilità di sviluppo, in quanto a pochi chilometri e in qualche caso a pochi metri in territorio abruzzese, esistevano situazioni di diritto tutelatrici largamente anche dell'azione privatistica.

Comunque la legge per il Mezzogiorno nell'includere i territori predetti nel territorio di propria funzionalità ha voluto creare una situazione di parità di diritti e di azione, del tutto benefica i cui sviluppi sono già in atto quando si pensi che già sono in corso grandi realizzazioni nel campo della bonifica come il canale di irrigazione che nella vallata del Tronto recherà a migliaia di ettari dell'Ascolano e del Teramano i benefici della linfa feconda per le messi moltiplicantesi.

Orbene è noto che se la bonifica è la premessa essenziale del progresso agricolo delle zone meno intensive, i miglioramenti fondiari sono la applicazione immediatamente successiva ed essenziale al successo produttivo.

Cioè vano sarebbe lo sforzo e il dispendio di bonificare sotto il profilo idraulico, forestale, stradale ecc. il comprensorio di bonifica, se poi non si pongono in grado i singoli partecipanti di poter adeguatamente estendere al proprio fondo i progressi culturali. Nuove stalle, silos, rete di irrigazione aziendale, magazzini ecc. sono l'indispensabile completamento sul piano particolare di ogni fondo, delle conquiste concrete della bonifica.

Ma per queste realizzazioni non può certo bastare il risparmio privato dell'agricoltura anche se cospicuo. Non può essere sufficiente il suo proposito di adeguamento strutturale nella azienda, ove manchi la possibilità del credito di miglioramento, quel credito agrario che il provvedimento di recente approvazione ha voluto appunto sancire.

Alla Camera dei deputati in sede di approvazione della legge n. 2189 inviata al Senato, la Commissione IX dell'agricoltura in sede deliberante si trovò costretta ad approvare senza modifiche la legge stessa nonostante che un

gruppo di deputati avesse manifestato il proposito di presentare e sostenere un emendamento per fare applicare la norma non al territorio fissato dalla legge 23 aprile 1949, n. 165, bensì a quello della legge 10 agosto 1950, n. 646, che appunto includeva il territorio qui illustrato.

Ragioni di urgenza nella approvazione di detta legge, accompagnate dalla assicurazione unanime della maggioranza dei membri della Commissione, nonchè della Presidenza e del Sottosegretario all'agricoltura onorevole Rumor che una apposita leggina avrebbe potuto rettificare questa impostazione territoriale e fare giustizia doverosa nel particolare argomento, fecero ritirare l'emendamento. Il Sottosegretario Rumor così testualmente si espresse:

« A nome del Governo vorrei assicurare l'onorevole Tozzi-Condivi che non c'è nessun intendimento di non dare, anche nei riguardi del provvedimento in esame, l'interpretazione estensiva che è propria dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

« D'altronde, trovandoci di fronte ad una legge, la cui applicazione ha carattere di estrema urgenza, penso che si possa senz'altro procedere all'approvazione di essa nella stesura attuale, salvo successivamente, o per iniziativa parlamentare o del Governo, con ulteriore provvedimento, dare ad essa quell'estensione che sta a cuore all'onorevole Tozzi-Condivi ed altri colleghi cui ha alluso il relatore.

« Pertanto non posso che associarmi alle conclusioni del relatore che sono proprio in questo senso ».

In tal senso quindi si profilò la conclusione della discussione della Commissione della Camera, onde è sembrato opportuno e necessario allo scrivente - che per ragioni di assenza giustificata non poté a suo tempo proporre il necessario emendamento al Senato - di presentare l'odierno disegno di legge che affida all'esame benevolo dei colleghi Senatori e che fa fervido voto possa essere da essi approvato. Non si tratta infatti di estendere una norma di legge ad altri territori da cui sono esclusi, ma di riparare ad un errore involontariamente commesso e riconosciuto dallo stesso proponente.

Il disegno di legge è molto semplice e consta di due articoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, è sostituito dal seguente:

« È costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di dotazione a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, nei Comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonchè ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori anzidetti ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.